

MASSIMO FONTANA

**COSTITUIRE E GESTIRE
ENTI SPORTIVI
DILETTANTISTICI
ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI**

Aggiornata al 15.02.2010

INDICE GENERALE

PREFAZIONE

CAPITOLO 1

COSTITUZIONE

- 1.1 Costituzione di associazione sportiva dilettantistica pag. 6
- 1.2 Costituzione di società sportiva di capitali pag. 12
- 1.3 Statuti tipo di associazioni sportive dilettantistiche
e società sportive di capitali pag. 12

CAPITOLO 2

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

- 2.1 Regime ordinario pag. 30
- 2.2 Regime semplificato pag. 30
- 2.3 Regime forfetario di cui all'art. 109-bis, D.P.R. 917/1986 pag. 30
- 2.4 Regime forfetario di cui alla L. 398/91 pag. 31

CAPITOLO 3

COMPENSI EROGATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- 3.1 Legge n° 342 del 21/11/2000 pag. 37
- 3.2 Collaborazioni di lavoro e progetto come previsti dalla
vigente legge Biagi pag. 39
- 3.3 ENPALS e gli sportivi dilettanti pag. 41
- 3.4 Trattamento INPS e INAIL pag. 43
- 3.5 Atleti dilettanti "per imitazione" dei professionisti pag. 44

CAPITOLO 4

DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI pag. 45

CAPITOLO 5

OBBLIGO DI APERTURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI pag. 46

CAPITOLO 6

SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

- 6.1 Sponsorizzazione pag. 47
- 6.2 Pubblicità pag. 47
- 6.3 Sponsorizzazione e pubblicità a confronto pag. 47

6.4 Contratto tipo di sponsorizzazione pag. 48

CAPITOLO 7

BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI

7.1 Bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche pag. 50
7.2 Bilancio delle società sportive di capitali pag. 52
7.3 Modello Unico Enti non Commerciali ed equiparati
e Modello Irap pag. 52
7.4 Modello 770 pag. 53
7.5 Cinque per mille dell'irpef pag. 54
7.6 Detraibilità corsi sportivi dilettantistici pag. 55

CAPITOLO 8

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

8.1 Soggetti che possono diventare ONLUS pag. 57
8.2 Settori di attività delle ONLUS pag. 58
8.3 Clausole degli statuti delle ONLUS pag. 61

CAPITOLO 9

CREDITO SPORTIVO pag. 63

CAPITOLO 10

TRASFERIMENTI DI ATLETI DILETTANTI pag. 67

CAPITOLO 11

SPORT DILETTANTISTICO E ASSICURAZIONE pag. 68

CAPITOLO 12

TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE O
BANCHI DI BENEFICENZA pag. 70

APPENDICE

MODULISTICA PROPOSTA PER GLI ENTI
SPORTIVI DILETTANTISTICI pag. 74

SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE
SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO pag. 77

NORMATIVA RELATIVA
AGLI ENTI NON COMMERCIALI pag. 82

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Quest'ultima edizione è rivolta ad un lettore più informato ed ormai consapevole di quanto importante sia una precisa, costante, puntuale gestione degli Enti Sportivi. Ci siamo abituati gradualmente ad una legge finanziaria che dedica importanti interventi in materia di Enti Sportivi.

Talvolta più gradevoli, talaltre meno, ma comunque ormai un ruolo da protagonista lo ha ritagliato il mondo dello sport anche nella fiscalità.

E' così che quei pionieri della gestione contabile di enti sportivi sono diventati dei professionisti specializzati che hanno creato un loro mercato di intensa ed unica organizzazione scientifica alla stregua di altri settori ritenuti nell'immaginario collettivo più importanti.

Quello di cui ci occupiamo è un lettore che muove una economia importante. Un mondo di cui fanno parte milioni di persone che prendono parte ad esso a diverso titolo.

Salute, benessere, turismo sportivo, spettacolo, socializzazione, formazione: una commistione di fattori coinvolti a diverso titolo di cui nessuno può più fare a meno.

Questa seconda edizione è stata aggiornata con le ultime novità fiscali in materia di sport dilettantistico. In particolare: Enpals, Inps e Inail, cinque per mille dell'irpef, detraibilità dei corsi sportivi dilettantistici e gli obblighi assicurativi nel mondo dello sport.

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Con la trattazione degli argomenti che esponiamo presentiamo lo scenario analitico ed il percorso fiscale tributario amministrativo civilistico e penale che un Ente sportivo dilettantistico è tenuto a seguire.

Fino a qualche anno fa il legislatore si è interessato poco al settore sportivo sia da un punto di vista civilistico che fiscale, tributario, penale. Forse anche perché non erano state sollevate ancora moltissime problematiche che sono andate evidenziandosi solo di recente. E' stato quindi lasciato alla arbitraria e disinvolta iniziativa di chi gestiva lo sport. Da qualche anno ha cominciato a muoversi qualcosa.

La legge 80/86 è ormai solo un vecchio ricordo.

Una innovazione ci è giunta con la L. 398/91. I riferimenti del DPR 633/72 e del TUIR, ancora la 133/99 e la L. 342/2000 in vigore ancora oggi con tutti gli adempimenti integrativi fino alla Finanziaria per il 2004. Oggi un Ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni non può più esimersi dall'essere gestito in conformità alle molteplici normative vigenti. Da tempo è stato abbandonato lo stereotipo di tutto fare del dirigente di associazione sportiva. Lo sport ha bisogno di vivere in una cultura gestionale evoluta e pronta alle evoluzioni che in tempo reale avvengono.

Necessita una gestione professionale.

CAPITOLO 1

COSTITUZIONE

L'attività sportiva dilettantistica fin dall' 'introduzione della Legge Finanziaria del 2003, Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90, successivamente modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, può essere esercitata in diverse forme giuridiche che di seguito vengono indicate e che possiamo distinguere in due categorie: la prima delle associazioni sportive dilettantistiche

- riconosciute
- non riconosciute

la seconda quelle delle società di capitali distinte in

- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative

1.1 Costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica

Nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche possiamo effettuare una suddivisione in associazioni riconosciute e non riconosciute.

Le associazioni riconosciute sono quelle che, dopo la costituzione, chiedono e ottengono il riconoscimento che permette loro di avere una personalità giuridica. Tale riconoscimento si ottiene iscrivendo l'associazione presso il registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture o, se le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, presso il registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

Comunque, la stragrande maggioranza dei sodalizi sportivi è rappresentata dalle associazioni non riconosciute, cioè che non hanno la personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli soci.

Per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica si deve assolvere ad una serie di adempimenti:

- a) redazione atto costitutivo e statuto;
- b) richiesta inizio attività IVA;
- c) comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- d) iscrizione albo ONLUS (solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale);
- e) comunicazione alla S.I.A.E.;
- f) iscrizione al registro CONI;
- g) presentazione Modello EAS.

a) redazione atto costitutivo e statuto.

Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. E' resa obbligatoria la forma scritta, come ribadito dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128. La forma di atto più ricorrente negli usi odierni è quella della scrittura privata registrata. L'atto costitutivo è il documento contenente le informazioni indicate nel seguente prospetto:

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO
<ul style="list-style-type: none">• LA DATA DI COSTITUZIONE• L'INDICAZIONE DELLA SEDE LEGALE• I SOTTOSCRITTORI DELL'ATTO (SOCII FONDATORI)• LA DENOMINAZIONE SOCIALE CONTENENTE LA DIZIONE ESPLICITA "DILETTANTISTICA"• LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.

Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell'atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell'ente e le norme che regolano il suo funzionamento. Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, che ha parzialmente modificato l'art. 90 della L. 289/2002, illustrate nel seguente prospetto:

CONTENUTI STATUTO
(L. 27/12/2002 n.289 art. 90 parzialmente modificata dalla L. 21/05/2004 n. 128)

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Rispetto al comma 18 della legge 289/2002 art. 90, nel nuovo comma 18 introdotto dalla legge 21 maggio 2004 n. 128 non figura più il requisito "dell'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi".

Poiché tale requisito è essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad inserirlo nei rispettivi statuti.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di vecchia costituzione , cioè antecedente al Dlgs 460/97, che non hanno previsto nei propri statuti i requisiti sopra indicati, devono adeguare i loro statuti con un verbale di assemblea straordinaria integrando la denominazione sociale; se la società o associazione sportiva ha uno statuto conforme ai requisiti sopra indicati, devono invece solo integrare la denominazione sociale. Tale adeguamento può avvenire attraverso un'

assemblea ordinaria che, quindi, non comporterà alcuna modificazione statutaria. (articolo 18-ter della legge 21 maggio 2004 n. 128).

L'Articolo 18-bis della legge 21 maggio 2004 n. 128 stabilisce il divieto ai rappresentanti societari delle associazioni di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo allo stesso Ente di promozione sportiva.

b) inizio attività IVA

Dopo la redazione dell'atto costitutivo, dello statuto, e della sua registrazione all'Ufficio del Registro territorialmente competente, si dovrà procedere alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA a norma dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972. Tale comunicazione viene fatta telematicamente utilizzando il servizio Entratel; si presenta il Modello Iva AA 7/7 al quale si allega in fotocopia l'atto costitutivo e lo statuto e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. La richiesta di inizio attività all'Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'associazione.

c) comunicazione all' Agenzia delle Entrate

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 devono comunicare tale opzione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

d) comunicazione Onlus

Il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; rientrano in tale categoria gli Enti non commerciali che operano in particolari settori di interesse collettivo per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tra queste attività rientra **lo sport dilettantistico rivolto a categorie svantaggiate**. L'anagrafe unica delle ONLUS è attualmente istituita presso il Ministero delle Finanze; le associazioni sportive dilettantistiche, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente

competente utilizzando l'apposito modello. Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare il proprio statuto alle norme previste dal D.lgs 460/97, esposto successivamente, e nella loro denominazione includere la sigla "ONLUS".

e) comunicazione Siae.

Il Ministero delle Finanze ha delegato **la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)** ad effettuare controlli con periodicità trimestrale presso gli Enti non commerciali. Pertanto, entro 30 giorni dalla costituzione l'associazione deve comunicare l'inizio attività IVA alla SIAE allegando in fotocopia l'atto costitutivo e statuto, l'inizio attività IVA (Modello AA 7/7) e il documento di riconoscimento del rappresentante legale.

f) iscrizione al registro CONI

A decorrere dal 02/11/2005 per le associazioni e società sportive dilettantistiche è obbligatorio procedere all'iscrizione presso il registro telematico del CONI.

Tale iscrizione è fondamentale per gli enti sportivi dilettantistici che intendono continuare a fruire delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'art. 90 della Legge 289/2002.

Affinchè l'associazione o società sportiva dilettantistica possa procedere a tale iscrizione è necessario che lo statuto sia adeguato alle disposizioni previste dalla L. 21 maggio 2004 n. 128 (illustrata sopra), e che sia affiliata almeno ad una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva **riconosciute dal CONI**.

Il registro in oggetto è reso noto presso il sito istituzionale del CONI ed è utilizzato per le trasmissioni delle informazioni annuali al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La mancata iscrizione degli enti sportivi dilettantistici presso tale registro comporta una serie di conseguenze:

- inapplicabilità per le società di capitali delle disposizioni della L. 398/91 e delle altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche;
- inapplicabilità della L. 342/2000;
- inapplicabilità del regime agevolativo in materia di imposta di registro e delle esenzioni in materia di tasse e concessioni governative.

- Inapplicabilità di tutte le altre disposizioni fiscali agevolative previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

g) presentazione Modello EAS

Ai sensi dell'art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS entro i termini di seguito indicati:

- per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008) entro il 15/12/2009;
- per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data.

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.

Non sono tenuti alla presentazione del modello:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

1.2 Costituzione di una società sportiva di capitali

L'articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 ha previsto l'introduzione delle forme societarie per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche:

- la società per azioni;
- la società in accomandita per azioni;
- la società a responsabilità limitata;
- società cooperative.

Anche lo statuto di una società sportiva di capitali deve essere conforme ai principi previsti dalla legge 21 maggio 2004 n. 128 come abbiamo testè modificato.

1.3 Statuti tipo di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive di capitali.

Statuto tipo di associazioni sportive dilettantistiche

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e Sede - E' costituita un' associazione sportiva dilettantistica denominata " Associazione Sportiva Dilettantistica"

Articolo 2 – Scopo - 1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti , anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2 Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche in particolare della disciplina, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

5 L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7 L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 – Durata - La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione - 1 Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti

che ne derivano. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Ordinari; b) Onorari; c) Sostenitori; d) Atleti.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari coloro che sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. Sono soci sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono soci atleti coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione.

2 Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e dei suoi organi.

3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci - 1 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento

dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e le sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci - 1 I soci cessano di appartenere

all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea .

3 L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi - Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea - 1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente

adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimate intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale d'assemblea sia redatto da un notaio.

7 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione - 1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria - 1 La convocazione dell'assemblea ordinaria

avverrà minino otto giorni prima mediante affissione nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione degli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare - 1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria - 1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e

modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - 1 Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5 Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni - 1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite

dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo - 1 Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni

dell'assemblea dei soci;

Articolo 17 - Il Presidente - Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente - Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario - Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto - 1 Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale - 1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio - 1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 – Sezioni 1 L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli

scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria - 1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.

Articolo 25 – Scioglimento - 1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.

2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio - 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o Ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Approvato dall'assemblea dei soci nella seduta del ___/___/_____

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

Statuto tipo di Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

STATUTO SOCIALE

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “.....”

Art. 2

La società ha per oggetto: l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche in particolare del, nonché qualsiasi sport, sia nel settore maschile che femminile, riconosciuto dal Coni; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali; la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva cui si affilia; la gestione di un centro addestramento sportivo; l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali; l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste; l'organizzazione di iniziative, servizi e attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa anche la gestione di bar, punti di ritrovo, pizzeria, ristorante, tavola calda e attività similari, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dalla CEE, dallo Stato e dagli EE. LL. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni. Per attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
2. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

3. organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Art. 3

La società ha sede in

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'Estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Art. 5

Il termine di durata della società è fissata al 2053 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Capitale

Art. 6

Il capitale sociale è determinato in € ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile. Le quote sono tutte nominative.

Il socio che intende vendere le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno al loro volta notificare, sotto la pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale. E' tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

Art. 7

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza assoluta. Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, il socio ha diritto di recedere dalla società ed il Consiglio dovrà designare la persona che acquisti le quote determinandone le

condizioni e modalità. Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi vengono espressi dall'assemblea ordinaria appositamente convocata.

Art. 8

In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute con le modalità che verranno fissate dal consiglio di amministrazione e dall'amministratore unico.

Art. 9

I pagamenti sulle quote verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

Assemblea

Art. 10

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, quando particolari esigenze lo richiedano. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al loro domicilio. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, oltre che tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Art. 13

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta.

Art. 14

Possono intervenire nell'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

Art. 15

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra da altra persona purchè non amministratore, sindaco o dipendente della società.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Art. 17

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanto soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Amministrazione – Firma – Rappresentanza sociale

Art. 18

La società è amministrata da un amministratore unico anche non socio, o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale cui la società intende affiliarsi, nonché gli amministratori che contravvengono al divieto previsto dal 5° comma dell' art. 6 del presente statuto, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono

essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 19

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 20

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il consiglio eleggerà fra i nuovi membri il presidente, eventualmente uno o più vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza od impedimento, un amministratore delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee.

In caso di assenza od impedimento sia del presidente che dei vicepresidenti la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età.

Art. 21

Il consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purchè in Italia ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere, o dai sindaci effettivi. La convocazione è fatta dal presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo (se nominati), in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima.

Art. 22

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi.

Art. 23

Il consiglio è investito, con i soli limiti di cui infra, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il consiglio di amministrazione ha quindi fra l'altro la facoltà di

acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli istituti di credito fondiario convenendo garanzie ipotecarie, prestare fideiussioni a favore di terzi, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio. Il consiglio di amministrazione potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti o uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali. E' comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitù, di usufrutto ecc.) stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di fidejussione a favore di terzi, e comunque ogni atto che comporti assunzione di obbligazioni per un valore superiore a euro.....

Art. 24

Il presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Art. 25

Il consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo da costituirsi fra i suoi componenti, o ai singoli amministratori delegati, e può nominare, anche fra persone estranee al consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o per categorie di atti.

Art. 26

All'amministratore unico sono demandati gli stessi poteri conferiti al consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 23 e 24 che precedono (con i medesimi limiti per gli atti di straordinaria amministrazione).

Art. 27

Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Collegio Sindacale

Art. 28

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato e funziona a norma di legge. L'assemblea che nomina il collegio sindacale ne determina il compenso. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Bilancio e Utili

Art. 29

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Art. 30

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Scioglimento e disposizioni generali

Art. 31

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi. Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale dovrà essere assegnato al Coni.

Art. 32

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo e i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite; il terzo, che assumerà la presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo dal presidente della Camera di commercio di Siracusa su istanza di una sola delle parti. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Art. 33

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della federazione cui questo ente

intende affiliarsi, nonché le disposizioni emanate dai componenti organo federali, per quanto compatibili.

I COMITATI.

Sebbene nasca in circostanze particolari, il legislatore ha voluto contemplare i comitati, un'altra figura giuridica che può svolgere stabilmente attività nel mondo dello sport come organizzatore di specifiche manifestazioni sportive.

Caratteristica dei comitati è la presenza dei "promotori", cioè di quelle figure che decidono di dare vita alla struttura. Questi soggetti sono gli unici "soci" del comitato che, a differenza di quanto avviene nelle associazioni, non prevede l'estensione della compagine sociale ad altri.

Il comitato viene costituito per una determinata finalità, infatti il programma da realizzare deve essere ben evidenziato nei documenti costitutivi e reso noto all'esterno.

Una volta perseguito lo scopo il comitato non ha più ragione di esistere e viene quindi chiuso.

I comitati non possono essere identificati con le associazioni, cui il Codice Civile dedica una normativa apposita. Ciò che distingue i comitati dalle associazioni è sostanzialmente il fatto che le finalità che si vogliono realizzare sono a beneficio della collettività e non dei singoli soci e l'accesso alla compagine sociale è limitato ai soli promotori. Nelle associazioni, invece, vale il principio della "porta aperta" e maggiore è il numero dei soci più l'associazione avrà raggiunto il proprio obiettivo. Per la costituzione del comitato, il Codice civile non richiede alcuna forma particolare. Trattandosi, però, di un ente non commerciale è opportuno che il documento costitutivo sia redatto in forma scritta registrato presso l'apposito ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Da un punto di vista fiscale e contabile i comitati non possono applicare le disposizioni di semplificazione contabile e fiscale contenute nella legge 398/91; né sono applicabili ai comitati le disposizioni dell'articoli 90 delle legge 289/2002.

CAPITOLO 2

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

- a) regime ordinario;
- b) regime semplificato;
- c) regime forfetario di cui all'art. 109-bis, D.P.R. 917/1986,;
- d) regime forfetario di cui alla 398/91.

2.1 Regime ordinario

E' il regime contabile obbligatorio per gli Enti non commerciali che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività. Alle associazioni che adottano tale regime si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 600/1973. Gli Enti non commerciali difficilmente adottano tale regime perchè dalle attività commerciali generalmente svolte, non conseguono ricavi che superino i limiti indicati precedentemente .

2.2 Regime semplificato.

E' il regime contabile che può essere adottato dalle associazioni che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 D.P.R. 600/1973. Anche tale regime, nella realtà, non viene generalmente adottato dalle associazioni.

2.3 Regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986

Gli Enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986 che consiste nell'applicare all'ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente:

1) attività di prestazioni di servizi:

fino a € 15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;

oltre € 15.493,71 fino a € 185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

2) altre attività:

fino a € 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;

oltre € 25.822,84 fino a € 516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

2.4 Regime forfetario di cui alla L. 398/91.

E' il regime contabile più utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre; abbiamo pertanto ritenuto opportuno dedicare a tale opzione maggiore spazio espositivo.

Il regime forfetario previsto dalla L. 398/91 può essere adottato quando si realizzano contestualmente due importanti requisiti:

- 1) requisito soggettivo;
- 2) requisito oggettivo.

1) requisito soggettivo

Destinatari di tale regime fiscale sono:

- a) le società sportive;
- b) le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale e/o da un Ente di Promozione Sportiva;
- c) associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;

2) requisito oggettivo.

I proventi commerciali del precedente periodo d'imposta non devono superare il limite di € 250.000,00; tale tetto è stato fissato con la Finanziaria 2003, Legge 289 del 27/12/2002 articolo 90 comma 2. Vengono considerati proventi commerciali i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir e le sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir.

L'opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di € 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

La legge 398/91 prevede delle agevolazioni :

- a) ai fini I.V.A.;
- b) ai fini delle II.DD. ;
- c) ai fini della tenuta dei libri contabili;

d) applicazione dell'art. 25, c. 2, della L. 133/1999 che prevede l'esclusione di alcuni proventi dal reddito imponibile (modificato dall'art. 37 L. 342/2000).

a) IVA

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria, cioè non si detrae l'i.v.a. sugli acquisti dall'i.v.a. sui ricavi, ma si versa l'imposta a debito secondo determinate percentuali, che sono le seguenti:

- 50% dell'i.v.a. a debito sui proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;
- 90% dell'i.v.a. a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell'i.v.a. a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

L' i.v.a. a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1% entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento: si versa quindi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio. I codici tributo da indicare nella sezione erario del modello F24 sono il 6031 per il primo trimestre, 6032 per il secondo trimestre, 6033 per il terzo trimestre e 6034 per il quarto trimestre.

L'aliquota i.v.a. applicata generalmente è quella del 20%; con una eccezione con decorrenza dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo d'ingresso non supera €12.91, si applica l'aliquota del 10%.

Se fin qui è tutto chiaro ci si chiede però se la base su cui calcolare l'iva da versare siano le fatture emesse o solo quelle che sono state effettivamente incassate. La perplessità sorge in quanto il regime delineato dalla Legge 398/91 ha regole del tutto proprie, secondo le quali i proventi rilevano per lo più secondo il principio di cassa. Ciò è stato confermato anche dal Ministero delle Finanze che, nella circolare numero 1 dell'11 febbraio 1992 ha infatti precisato che: "stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa".

La L.398/91 esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della Comunicazione Iva e della Dichiarazione Iva annuale.

b) Imposte dirette (I.r.e.s. e I.r.a.p.)

Le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate dal fisco enti giuridici autonomi a tutti gli effetti e pertanto il reddito prodotto da tali Enti è soggetto all'I.re.s., cioè all'imposta sui redditi delle società. Con l'opzione per la L. 398/91 il reddito imponibile ai fini I.re.s. è dato dal 3% dei proventi commerciali sommato alle eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.r.a.p. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini Ires i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

Il reddito imponibile così ottenuto dovrà essere dichiarato presentando il Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

Verifica degli adempimenti dell'Associazione in regime L. 398/91

Attività	Ai fini I.R.E.S. / IRAP	Ai fini I.V.A.	Adempimento
Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non producono ricavi I.V.A.	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (Biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi commerciali	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi per sponsorizzazioni	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 10%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 33%	Annot. mensile, I.V.A. trim. versamento F24

c) Tenuta libri contabili.

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72. Ai fini i.v.a. dovrà istituire solo il registro I.v.a. D.M. 11.2.1997 nel quale si dovranno annotare entro il 15° giorno di ogni mese le entrate derivanti da attività commerciale conseguite dall'Ente nel mese precedente. Tale registro nella sua istituzione non fu predisposto per gli Enti non commerciali, in quanto è nato per essere utilizzato da altri contribuenti (contribuenti minori) pertanto deve essere adattato da ogni associazione riportando le voci di entrata che interessano.

In base alle modifiche previste dalla L. 383/2001 è stato soppresso l'obbligo della vidimazione dei registri Iva.

Libri sociali

Ragioni di opportunità e di trasparenza amministrativa impongono alle associazioni sportive dilettantistiche di istituire due libri sociali:

- il libro verbali assemblee;
- il libro soci.

Entrambi i libri possono essere costituiti da registri cartacei a fogli singoli sui quali le annotazioni vengono trascritte a mano (se si tratta di fogli non staccabili) o dattiloscritte con la macchina da scrivere o con il computer (se si tratta di fogli separabili).

Per le associazioni sportive dilettantistiche non c'è l'obbligo della vidimazione di tali libri.

Nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci vanno riportate le risultanze delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci che deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale e tutte le volte i soci lo ritengano necessario. In tale registro vanno trascritte anche le deliberazioni del consiglio direttivo riguardanti, ad esempio, l'accettazione dei nuovi soci o le dimissioni degli stessi.

Nel libro soci va riportato l'elenco dei soci completo con tutti i loro dati anagrafici: per ognuno di essi è consigliabile annotare la quota associativa pagata, per un più facile riscontro con la contabilità istituzionale.

Le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di predisporre i libri sociali elencati nell'articolo 2478; si tratta di:

- libro verbali delle assemblee;
- libro verbali del consiglio di amministrazione;
- libro verbali del collegio sindacale (se c'è tale organo);

I libri sociali delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali devono essere vidimati prima del loro utilizzo, ma tali società sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa annuale, prevista invece per le altre società di capitali.

d) Art. 25 L. 133/1999 modificato dall'art. 37 legge 342/2000

Si applica alle associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal Coni, o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purchè riconosciute,

da Enti di Promozione Sportiva, che abbiano optato per la L. 398/91. Pertanto sono esclusi da tale agevolazione le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano optato per la 398/91.

Non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali i seguenti proventi:

- i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, co. 2-bis, lett. a) D.P.R. 917/1986.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 108 co. 2-bis, D.P.R. 914/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l'offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee.

Le disposizioni previste dalla L. 398/91 si applicano alle società sportive dilettantistiche di capitali, ma non si possono applicare tutte le agevolazioni previste da tale legge.

Una società sportiva di capitali dovrà comunque tenere i libri sociali, redigere un bilancio annuale da depositare presso il Registro Imprese e non potrà sottrarsi

neanche agli adempimenti contabili quali tenuta del libro giornale, libro inventari, registro fatture di acquisto, fatture emesse e registro corrispettivi.

La L. 398/91 alle società sportive di capitali trova applicazione solo sul piano di determinazione dell'imponibile fiscale e di determinazione dell'i.v.a.

CAPITOLO 3

COMPENSI EROGATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

3.1 La legge n° 342 de 21/11/2002

Società e associazioni sportive dilettantistiche, nell'esercizio della propria attività e per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale dell'opera svolta

volontariamente da molteplici figure sportive professionali: l'istruttore, l'atleta, l'arbitro, l'allenatore, l'accompagnatore, il dirigente, il massaggiatore, il medico e quanti altri. Tali soggetti possono ricevere dalle associazioni o società delle somme a titolo di compensi o rimborsi spese soggetti ad un particolare trattamento fiscale. Perché i rapporti di cui sopra rientrino nel regime fiscale della L. 342/2000 è importante che si verifichino: un requisito soggettivo e un requisito oggettivo.

Requisito soggettivo

I proventi in oggetto devono essere corrisposti da società o associazioni sportive dilettantistiche o altri organismi che abbiano finalità sportive dilettantistiche ai seguenti soggetti:

- atleti dilettanti;
- allenatori dilettanti;
- giudici di gara;
- commissari speciali preposti agli arbitri;
- dirigenti che consentono il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche
- medici sportivi;
- massaggiatori;
- soggetti che svolgono, non professionalmente, attività di carattere amministrativo-gestionale
- ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento della attività sportiva.

Requisito oggettivo

I proventi in oggetto sono i seguenti:

- rimborsi forfetari;
- compensi;
- premi;
- indennità di trasferta

Restano esclusi, perché esenti, le indennità chilometriche e i rimborsi di spese documentate (vitto, viaggio, alloggio) sostenute in occasione di manifestazioni sportive avvenute fuori dal territorio comunale.

Disciplina fiscale.

La L. 342/2000 dispone quanto segue:

- sono esclusi dal reddito imponibile ai fini i.r.pe.f. i rimborsi, i compensi e le indennità per un importo non superiore a i a € 7.500,00 annui;
- superati € 7.500,00 e fino ad un importo di € 28.158,28 si applica una ritenuta a titolo di imposta definitiva pari al primo scaglione di reddito, più le addizionali i.r.pe.f.;
- superati € 28.158,28 complessivi, si applica una ritenuta a titolo di imposta in acconto pari al primo scaglione di reddito più le addizionali i.r.pe.f.

Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2003 e dalla finanziaria per il 2004 agli scaglioni di reddito I.r.pe.f., la percentuale da applicare è pari al primo scaglione di reddito 23%, più l'addizionale regionale pari a 0,9%, mentre nessuna ritenuta dovrà essere applicata a titolo di addizionale comunale e provinciale.

Si riassume di seguito quanto sopra esposto:

REDDITO	IMPONIBILITA'	RITENUTA
FINO A €7.500	NO	NO
OLTRE €7.500 FINO a € 28.158,28	SI	A TITOLO D'IMPOSTA
OLTRE €28.158,28	SI	A TITOLO D'ACCONTO

Le società o associazioni sportive dilettantistiche che erogano questo tipo di compensi devono, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, rilasciare al soggetto percipiente una certificazione dei compensi che sono stati corrisposti. L'associazione dovrà inoltre presentare il Modello 770 sui compensi corrisposti agli atleti nel periodo d'imposta precedente. L'attestazione dovrà indicare sia i compensi esenti che quelli imponibili ai fini irpef. Anche il soggetto percipiente ha degli obblighi dichiarativi, a seconda dell'entità dei compensi riscossi.

In particolare si avrà:

- per compensi fino a € 7.500,00: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi);

- per compensi oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 e senza altri redditi da dichiarare: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi);
- per compensi oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 in presenza di altri redditi da dichiarare: dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- per compensi oltre € 28.158,28: dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

E' importante precisare che la L. 342/2000 non si applica se i soggetti che partecipano all'attività sportiva della società o associazione sono legati ad essa da un rapporto di lavoro dipendente.

Il trattamento fiscale previsto dalla L. 342/2000 si applica anche ai redditi percepiti da atleti stranieri non residenti nel territorio italiano.

3.2 Collaborazioni di lavoro a progetto come previsti dalla vigente legge Biagi.

La Legge Biagi ha avviato una profonda riforma del mercato del lavoro. Tra i nuovi tipi di contratto rientra il contratto di "lavoro a progetto" che sostituisce il tradizionale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, meglio noto con l'acronimo Co.Co.Co. che tuttavia rispetto all'iniziale successo ha perso presa nel mercato del lavoro per la precaria stabilità data ai lavoratori.

La legge delega e il relativo decreto di attuazione, in vigore dal 24 ottobre 2003 con i successivi aggiustamenti, aspirano a regolarizzare i rapporti di collaborazione che, fortemente diffusi negli ultimi anni ed in costante crescita, sono spesso utilizzati ahimè per eludere la normativa posta a tutela dei lavoratori dipendenti.

La nuova normativa contiene la precisa definizione di tale categoria contrattuale.

Prima di tale riforma non esisteva una norma specifica che definisse i contratti di Co.co.co: finalmente ora tali contratti ricevono un vero e proprio riconoscimento formale, dando fra l'altro un contributo alla dignità del lavoratore.

I contratti a progetto devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro ovvero fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

La definizione conferma i caratteri tradizionali delle collaborazioni coordinate e continuative, come quello della continuità e della personalità della prestazione

lavorativa, nonché quello del coordinamento dell'attività del collaboratore con le indicazioni fornite dal committente.

Il principale elemento innovativo che contraddistingue le nuove collaborazioni è rappresentato dalla necessaria e preventiva fissazione dei progetti specifici o dei programmi di lavoro che il prestatore è tenuto a realizzare, i quali devono essere esplicitati nel contratto individuandone il contenuto caratterizzante.

La previsione di questo requisito contribuirà a porre dei limiti all'utilizzo di questa forma lavorativa, riducendo i rischi di abusi, in quanto costringe sostanzialmente il committente ad esplicitare i motivi che lo hanno spinto a scegliere questa particolare tipologia di contratto.

E' chiaro, tuttavia, che tale requisito solleva dei problemi interpretativi nel momento in cui occorrerà stabilire in che cosa consistano in concreto questi "progetti".

Il progetto sembra essere qualcosa che va al di là dell'attività "normale" dell'impresa.

Il lavoro a progetto si risolverebbe, quindi, in attività che potremmo definire "atipiche", "particolari" rispetto a quelle tradizionali dell'impresa stessa.

In mancanza della sua individuazione i rapporti così instaurati si considerano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Oltre all'indicazione del progetto o del programma di lavoro, il contratto di "lavoro a progetto", redatto obbligatoriamente in forma scritta, deve contenere tassativamente alcuni elementi:

- la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- il compenso e i criteri per determinarlo, i tempi e le modalità di pagamento, la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa che legano il lavoratore a progetto al committente;
- le misure poste a tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Il legislatore è preoccupato di assicurare al collaboratore delle tutele maggiori rispetto al passato non solo dal punto di vista economico e del contenuto del contratto.

La legge delega, infatti, contiene un principio generale di portata molto ampia: il governo è delegato a prevedere "tutele fondamentali a presidio della dignità e

della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nuovi diritti che vengono fissati a favore dei lavoratori a progetto sono:

- malattia e infortunio: la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale ma la sua sospensione e in tale periodo non viene corrisposto il compenso. Tale sospensione non implica, salva diversa prescrizione del contratto individuale, una proroga della durata del contratto, il quale si estingue alla sua naturale scadenza.
- Gravidanza: anche in caso di gravidanza il rapporto di collaborazione rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, ma a differenza di quanto previsto per le due ipotesi precedenti, il contratto è prorogato di 180 giorni.
- Sicurezza sul lavoro: il decreto attuativo estende l'applicabilità delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro ai nuovi contratti di "lavoro a progetto". L'estensione di queste tutele si attua con un solo limite: la prestazione lavorativa si deve svolgere nei luoghi di lavoro del committente. Il comma in esame prosegue estendendo ai nuovi collaboratori anche le forme di tutela dagli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni in materia previdenziale.

Le modifiche apportate ai contratti di lavoro a progetto hanno una duplice finalità:

- l'assegnazione di nuovi diritti e prerogative, sia di carattere economico che sociale, in capo ai collaboratori;
- scongiurare l'utilizzo elusivo di tale istituto e, inoltre, la fissazione per iscritto degli elementi del rapporto per rendere più chiari e sicuri tali contratti incentivando la loro stipulazione in vista di un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico.

3.3 ENPALS e gli sportivi dilettanti.

Con la circolare n. 13 del 07/08/2006 l'ENPALS ha finalmente chiarito le modalità di assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In sostanza, le conclusioni cui giunge l'Ente di Previdenza sono le seguenti:

I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, di cui all'art. 67 comma 1 lett. m del TUIR erogati da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto

dal CONI, quanto redditi diversi non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale.

La circolare si occupa esplicitamente delle figure tipiche del settore quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, i direttori tecnici, i massaggiatori gli istruttori presso associazioni o società sportive, e non cita gli atleti e gli allenatori. Tuttavia pare ovvio che, tali figure, a maggior ragione debbano considerarsi esenti dall'obbligo contributivo.

Anzi, la mancata citazione nella circolare deve probabilmente intendersi che, per tali figure, l'obbligo di assoggettamento non è stato previsto sin dall'origine.

La circolare in oggetto chiarisce che gli emolumenti ed i rimborsi spese fiscalmente qualificati come "Redditi Diversi", fra i quali rientrano i compensi agli sportivi dilettanti non possono essere assoggettati ad obblighi contributivi di alcun genere, in quanto tale obbligo grava esclusivamente sui redditi derivanti da attività di lavoro, e ciò indipendentemente dalla forma autonoma, subordinata, parasubordinata nella quale il rapporto si intrinseca.

Ma affinché possa verificarsi l'esonero dell'assoggettamento contributivo delle somme erogate da società e associazioni sportive dilettantistiche occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

1) requisito soggettivo: iscrizione al Registro CONI

è necessario che le somme siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli Enti di Promozione Sportiva e qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che risulti iscritto nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Si ricorda che l'iscrizione al Registro CONI è indispensabile, ai sensi dell'art. 18 della L. 289/2002 e successive modificazioni, per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che tale registro viene annualmente comunicato dal CONI all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la mancata iscrizione della società/associazione all'apposito Registro CONI, oltre a far perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, comporta anche l'assoggettamento a contribuzione ENPALS del compensi, premi etc, erogati agli sportivi dilettanti.

2) **requisito oggettivo: qualificazione dell'attività svolta**

affinché possa applicarsi l'esclusione dall'obbligo contributivo è necessario che l'attività oggetto di retribuzione sia eseguita nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ovvero che si riferisca a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Si parla di attività professionale, secondo l'Enpals, laddove dall'esame dell'attività emerge che:

- l'attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, si sviluppi con carattere di abitudine, ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti;
- la misura delle somme complessivamente percepite non abbia carattere di marginalità ed il confine di marginalità è individuato, nel corso dell'anno solare, in somme non superiori a € 4.500,00.

In conclusione:

i compensi erogati agli sportivi dilettanti da associazioni e società sportive dilettantistiche non devono essere assoggettati a contribuzione ENPALS se:

- **la società o associazione sportiva dilettantistica sia iscritta nell'apposito Registro CONI;**
- **l'attività oggetto di retribuzione rientri tra la fattispecie previste dall'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo.**

3.4 Trattamento INPS e INAIL

Per quanto attiene alla contribuzione ai fini INPS, l'Istituto stabilisce con chiarezza con la Circolare 22/01/2004 n. 9 che in presenza di compensi rientranti tra quelli previsti dall'art. 67 co. 1 lett. m D.P.R. 917/1986, trattandosi di redditi diversi, non è stabilito alcun obbligo di contribuzione neppure alla gestione separata.

Analogamente e sulla base delle medesime considerazioni, in ambito INAIL la Circolare 18/03/2004 n. 22 sancisce l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i

proventi erogati da entità sportive dilettantistiche qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m D.P.R. 917/1986.

3.5 Atleti dilettanti "per imitazione" dei professionisti

Trattiamo di una prassi ormai consolidata al punto che per quantificare il compenso di uno sportivo professionista si deve tener conto, oltre che della retribuzione vera e propria, anche del compenso corrisposto per la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine.

Di questa realtà se ne accorto anche il Fisco.

Infatti, con l'art. 35 comma 35-bis del D.L. n. 223/2006 a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 le società sportive di calcio professionistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A, B, C1 e C2 sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui si è chiusa la stagione sportiva, oltre che i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti, anche i contratti di sponsorizzazione con i quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni contenute nei suddetti contratti.

Tale disposizione permette all'Agenzia delle Entrate di verificare le competenze a cui le società di calcio sono tenute nei confronti dei propri tesserati.

Tale prassi di integrare il proprio compenso con i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'immagine sta prendendo sempre più piede anche nello sport dilettantistico.

Non bisogna dimenticare, però, che a differenza dei professionisti gli sportivi dilettanti percepiscono compensi ai sensi della Legge 342/2000, già illustrata in precedenza. Pertanto la tassazione dell'atleta è differente a seconda che si tratti di attività sportiva dilettantistica o professionistica.

CAPITOLO 4

DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Sono state apportate varie modifiche sulla detraibilità per i soggetti eroganti liberalità a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre il 19% di tale contributo dall'irpef lorda fino ad un limite massimo di € 1.500,00;

La detrazione per i soggetti eroganti è consentita solamente a condizione che il versamento sia eseguito tramite un istituto bancario o le poste, ovvero con mezzi idonei a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Con le nuove disposizioni previste dall'art. 90 della legge 289/2002 è stata incentivata l'opportunità per le associazioni sportive di raccogliere risorse attraverso accordi di pubblicità e contratti di sponsorizzazione che consentano alle imprese sponsor una più ampia deducibilità delle somme corrisposte. Infatti, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000,00, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Tali spese, pertanto, vengono considerate nel limite del predetto importo di € 200.000,00, comunque di pubblicità e, quindi, integralmente deducibili per il soggetto erogante nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi. E' fondamentale che la società o associazione posseda un settore giovanile riconosciuto da una federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva.

CAPITOLO 5

OBBLIGO DI APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal quale devono far transitare tutti i pagamenti e le riscossioni di importo pari e superiore a € 516,46.

Il mancato rispetto di questa norma comporta per l'associazione le conseguenze di seguito indicate.

Per i versamenti effettuati a favore dell'associazione:

- l'indeducibilità dal proprio reddito per il soggetto erogante;
- l'imponibilità e quindi la conseguente tassazione per l'associazione percipiente.

Per i pagamenti effettuati dall'associazione:

- l'imponibilità e la conseguente tassazione per il soggetto percipiente;
- **la decadenza dei benefici della 398/91 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da €258,23 a €2.065,83) per l'associazione erogante.**

I mezzi di pagamento che l'associazione deve utilizzare per i pagamenti di importo pari o superiore a €516,46 possono essere:

- bollettini di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile;
- bancomat o carta di credito.

CAPITOLO 6

SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITA'

6.1 Sponsorizzazione

La sponsorizzazione consiste in una somma erogata da un'impresa pubblica o privata al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, allo scopo di promuovere:

- nome, ragione o denominazione sociale;
- marchio;
- immagine;
- attività e prodotti.

La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali, o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l'attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all'onere sostenuto dallo sponsor.

Caratterizzazione del contratto di sponsorizzazione è la reciprocità tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato.

Non è prevista la forma scritta obbligatoria per il contratto di sponsorizzazione, ma resta sempre la forma più consigliabile.

6.2 Pubblicità

La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma quest'ultima rispetto all'evento sportivo, è occasionale ed inoltre il trattamento tributario dei proventi conseguiti è diverso, soprattutto ai fini Iva.

6.3 Sponsorizzazione e pubblicità a confronto

Schematicamente la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente:

PUBBLICITA':

- è occasionale rispetto all'evento sportivo;
- l'attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni ecc.;
- l'iva da versare sui proventi è pari alla metà dell'importo iva indicato in fattura.

SPONSORIZZAZIONE:

- rispetto all'evento viene istituito uno specifico abbinamento;
- l'attività promozionale avviene, generalmente, tramite l'abbigliamento sportivo degli atleti, ovvero gli attrezzi sportivi da loro utilizzati;
- l'iva da versare sui proventi è pari al 90% dell'importo Iva indicato in fattura.

Di seguito proponiamo un esempio di contratto di sponsorizzazione:

6.4 Contratto tipo di sponsorizzazione

L'anno 200X il giorno del mese di inVia
.....

tra

◆ la societàC.F. e P.I.con sede legale in
.....Viain persona del suo rappresentante
legalenato ail
.....residente inVia
C.F.....

◆ l'associazione sportiva dilettantisticaC.F.
e P.I.con sede legale inVia
..... in persona del suo rappresentante legale
..... nato ail
..... residente in Via
..... C.F.....

PREMESSO

Che l'associazione sportiva dilettantistica denominata
..... svolge attività sportiva dilettantistica nel settore
del ed è affiliata al
si conviene e si stipula il presente contratto di sponsorizzazione disciplinato dalle
seguenti regole:

- ◆ l'associazione sponsorizzata si impegna per tutta la stagione sportiva anno
.....(o durante la manifestazione sportiva denominata
..... del giorno organizzata in
.....) ad apporre il marchio della società
sponsorizzante su; delle dimensioni di di
colore apponendo anche il marchio del
- ◆ la società sponsorizzante si impegna a fornire il marchio societario ed altro
eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto;
- ◆ il presente contratto ha la durata di Nel caso in cui le
parti del presente contratto intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione

si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione. Pertanto, non sono ammessi rinnovi taciti;

- ◆ per le prestazioni di sponsorizzazione del presente contratto la società sponsorizzante si impegna a erogare la somma di € + iva da versare in L'associazione sponsorizzata rilascerà regolare fattura con quietanza a saldo;
- ◆ il presente contratto si considera risolto anticipatamente in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti. In tale caso si fa obbligo per l'associazione sponsorizzata di restituire (oppure per la società sponsorizzante di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione pubblicitaria non è stata o non potrà essere eseguita;
- ◆ per le eventuali controversie, le parti si impegnano e devolvono la lite ad un arbitro scelto di comune accordo tra esse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni che regolano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

La società sponsorizzante

l'associazione sponsorizzata

CAPITOLO 7

BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI

7.1 Bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche devono redigere ed approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale un **bilancio economico** dal quale devono evincersi i costi e i ricavi del sodalizio in un determinato esercizio sociale. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche è esonerato dai molteplici obblighi previsti invece per il bilancio delle società di capitali (redazione bilancio CEE, deposito presso il Registro Imprese ecc..). Pertanto, non è previsto uno

schema obbligatorio da adottare, purchè il bilancio dell'associazione abbia i requisiti della chiarezza e della trasparenza.

La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche adottano uno schema di bilancio nel quale viene distinta l'attività istituzionale da quella commerciale. Fino ad oggi, infatti, l'attività istituzionale doveva essere l'attività prevalente affinché l'Ente non perdesse la qualifica di "non commerciale". Il comma 11 dell'articolo 90 ha cambiato questa realtà: **le associazioni sportive dilettantistiche potranno svolgere le proprie attività senza preoccuparsi della congruenza tra ricavi commerciali e istituzionali, considerando che nel caso di superamento della prima tipologia di ricavi rispetto alla seconda, l'associazione non perderà più la qualificazione di Ente non commerciale.** Il comma dell'art. 90, pertanto, ha eliminato un pericolo che incombeva su tutto l'associazionismo sportivo dilettantistico, restituendogli le certezze di comportamento in materia fiscale. Nonostante la nuova disposizione di legge, continua comunque ad essere opportuno redigere un bilancio economico nel quale viene distinta l'attività istituzionale da quella commerciale, ai fini della chiarezza e della trasparenza. Oltre al bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso, l'associazione sportiva dilettantistica deve redigere contestualmente un bilancio preventivo relativo alla stagione sportiva futura. Tale documento è importante per la pianificazione economico – finanziaria, oltre che necessario ai fini della richiesta di contributi agli EE. LL; questi, infatti, richiedono, preventivamente, un bilancio di previsione relativo all'anno per il quale il contributo richiesto fa riferimento. Proponiamo di seguito uno schema di bilancio tipo.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 200__

ENTRATE	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ATTIVITA' COMMERCIALI	TOTALI
QUOTE SOCIALI			
CONTR. EE. LL.			
SPONSOR			
PUBBLICITA'			
ALTRE ENTRATE			
TOT. ENTRATE			
USCITE			
LOCAZIONI			

UTENZE TEL.			
UTENZE ENERG.			
UTENZE VARIE			
SPESE VARIE			
VITTO E ALL.			
VIAGGI			
ABB. SPORTIVO			
ATTR. SPORTIVE			
MAT.SPORTIVO			
AFFILIAZIONI			
TESSERAMENTI			
LICENZE			
ISCR.GARE			
TASSE FED.			
RIMB. FORF. L. 342/2000			
IND. TRASFERTA L. 342/2000			
COMPENSI L. 342/2000			
PREMI L. 342/2000			
TOTALE USCITE			

7.2 Bilancio delle società sportive di capitali

Le società sportive di capitali devono procedere, come tutte le società di capitali, alla redazione del bilancio CEE suddiviso in Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione che gli amministratori devono redigere ed approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (lo statuto sociale può prevedere l'allungamento a sei mesi per validi motivi) ed il deposito entro un mese dall'approvazione presso il Registro delle Imprese.

7.3 Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati e Modello Irap

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto in un esercizio (anno solare) attività commerciale, devono presentare, l'anno successivo, il Modello

Unico Enti non commerciali ed equiparati. Prendiamo in considerazione il Modello Unico Enti non Commerciali ed equiparati di un'associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la L. 398/91, alla luce del fatto che è la situazione più ricorrente. I quadri che l'associazione dovrà compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario. Nel caso in cui l'associazione sportiva dilettantistica sia anche una ONLUS, si dovrà barrare l'apposita casella;

Quadro RG: è il quadro dei redditi d'impresa in regime semplificata e regimi forfetari e, pertanto, è quello che compila l'associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la L. 398/91. Il reddito viene determinato forfetariamente indicando nel rigo RG2 i ricavi totali conseguiti dall'associazione nell'esercizio precedente e nel rigo RG20 il 97% di tali ricavi; per differenza il reddito così ottenuto sarà pari al 3% dei ricavi commerciali; al reddito imponibile vanno sommate eventuali plusvalenze patrimoniali;

Quadro RN: viene effettuato il conteggio dell'Ires. Infatti nel rigo RN3 viene riportato il reddito imponibile a cui si applica la percentuale del 36% ottenendo così l'imposta che l'associazione dovrà pagare;

Quadro RO: vengono riportati i dati anagrafici del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica;

Modello Irap: anche il reddito di un'associazione sportiva dilettantistica è soggetto all'Irap. Viene compilata la sezione relativa ai soggetti in regime forfetario. Fino al 2002 all'imponibile Irap bisognava aggiungere i compensi pagati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività commerciale; mentre rimanevano interamente deducibili ai fini Irap i compensi erogati agli sportivi dilettanti nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il comma 2 dell'articolo 5 della Finanziaria del 2003 ha apportato delle modifiche: infatti dal 2003 le indennità e i rimborsi corrisposti agli sportivi dilettanti diventano somme sempre deducibili ai fini Irap; pertanto l'irrelevanza ai fini Irap dei compensi pagati agli sportivi dilettanti sarà completa: essi non verranno conteggiati né alla base imponibile relativa all'attività istituzionale (come già succedeva in precedenza) né quella relativa all'attività commerciale.

7.4 Modello 770

Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare il Modello 770 per dichiarare i compensi pagati ai lavoratori autonomi, i compensi pagati ai lavoratori dipendenti e anche i rimborsi forfetari di spesa, i compensi, i premi e le indennità di trasferta pagati agli sportivi dilettanti. Il Modello 770 che le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare non si differenzia da quello degli altri contribuenti. In particolare i quadri da compilare sono i seguenti:

Frontespizio: contiene tutti i dati relativi all'associazione, al rappresentante legale e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Quadro Lavoro Autonomo: vengono indicate le somme pagate ai lavoratori autonomi per i quali l'associazione funge da sostituto d'imposta versando una ritenuta d'acconto; lo stesso quadro viene utilizzato per dichiarare i compensi, le indennità di trasferta e i premi che l'associazione corrisponde agli sportivi dilettanti.

E' importante precisare che tali somme vanno dichiarate obbligatoriamente anche se inferiori a € 7.500,00 , cioè anche se l'associazione non paga alcuna ritenuta.

Quadro Lavoro Dipendente: viene utilizzato solo dalle associazioni che si avvalgono di personale dipendente. In tale quadro vengono indicati per ogni dipendente la retribuzione pagata, le detrazioni corrisposte, le ritenute irpef, i dati previdenziali e assistenziali; lo stesso quadro viene utilizzato per i compensi pagati in caso di collaborazioni coordinate e continuative.

Quadro ST: vengono riepilogati tutti i versamenti effettuati dall'associazione per conto di lavoratori autonomi, personale dipendente e sportivi dilettanti.

7.5 Cinque per mille dell'Irpef

E' prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'irpef a finalità di interesse sociale.

Soggetti ammessi al beneficio

Il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

- a) Finanziamento degli enti del volontariato:
 - ONLUS- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale;
 - Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali;

- associazioni riconosciute che, senza fine di lucro, operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1 lett. a) del D.lgs 460/97;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1 lettera a) del D.lgs 04/12/97 n. 460;
- b) Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d) Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) Sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.**

Modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato

Gi enti del volontariato rientranti in una delle tipologie indicate al n° 1 presentano la propria domanda in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

I legali rappresentanti di tali enti devono, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che hanno diritto all'iscrizione.

Modalità di iscrizione nell'elenco per le associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del cinque per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti di cui sopra possono presentare la domanda per via telematica.

I legali rappresentanti di tali enti devono, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI provinciale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la

persistenza dei requisiti che hanno diritto all'iscrizione con allegata la copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.

La rendicontazione

Tutti gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille dell'irpef hanno l'obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

7.6 Detraibilità corsi sportivi dilettantistici

E' prevista la detrazione irpef dell'iscrizione annuale e l'abbonamento per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive dilettantistiche, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta al contribuente nella misura del 19% per un importo non superiore a 210 euro; pertanto lo sconto irpef massimo è pari a € 39,90. Tale detrazione spetta per ogni figlio rientrante nella fascia di età di cui sopra.

Rientrano nella fattispecie:

- associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute come persone giuridiche, disciplinate dall'art. 36 c.c.;
- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000; società sportive di capitali o cooperative costituite senza finalità di lucro.
- Palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, con i quali si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La spesa sostenuta dal contribuente deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall'ente sportivo. Nel documento devono essere indicati:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, ovvero, se persona fisica, il nome, cognome, e la residenza nonché il codice fiscale dei soggetti che erogano il servizio sportivo;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

L'agevolazione è contenuta nell'art. 15 comma 1 lettera i-quinques del Testo Unico delle imposte sui redditi ed è ormai una prescrizione "a regime", quindi sempre valida senza necessità di una esplicita previsione di anno in anno.

CAPITOLO 8

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE

Una trattazione a parte deve essere dedicata alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale. Anche le associazioni sportive dilettantistiche, al verificarsi di determinate condizioni, possono rientrate in questa fattispecie. E' importante a tal proposito prestare molta attenzione alla normativa di riferimento ed ai chiarimenti dati per essa.

8.1 Soggetti che possono diventare ONLUS

E' condizione necessaria, ma non sufficiente, l'esistenza di un requisito soggettivo affinché si possa parlare di ONLUS. Infatti possono diventare ONLUS:

- le associazioni;
- le fondazioni;
- i comitati;
- le società cooperative;
- altri enti privati con o senza personalità giuridica.

Per esclusione, invece, non possono mai diventare ONLUS:

- gli enti pubblici;
- le IPAB
- le società commerciali diverse da quelle cooperative;
- le fondazioni bancarie;
- i partiti politici e i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali;
- le associazioni dei datori di lavoro;
- le associazioni di categoria.

Infine possono diventare parzialmente ONLUS:

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato;
- le associazioni di promozione sociale.

Tali soggetti possono diventare ONLUS limitatamente alle attività esercitate e previste per tale soggetto, a condizione che per tale attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste per le ONLUS.

8.2 Settori di attività delle ONLUS

Come già detto in precedenza, non è sufficiente solo l'esistenza di un requisito soggettivo, in quanto i settori delle attività delle ONLUS sono limitati ai seguenti:

- 1) assistenza sociale e sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

- 7) tutela, promozione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

La norma individua, quindi, questi undici settori vietando espressamente alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di esse.

Però per essere delle ONLUS non basta solo che un soggetto svolga attività in uno degli undici settori indicati sopra, ma è indispensabile che si vernichi un'altra condizione: infatti, bisogna tenere conto delle condizioni dei destinatari verso i quali il soggetto svolge attività, anche se ciò non vale per tutti i settori. Tali destinatari devono essere "**categorie svantaggiate**". Più precisamente:

a) settori nei quali il soggetto è sempre considerato ONLUS

- assistenza sociale e sanitaria;
- beneficenza
- tutela, promozione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo.

b) settori nei quali il soggetto è considerato ONLUS solo se l'attività è svolta nei confronti di categorie svantaggiate

- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Prospetto riepilogativo

Settori attività Onlus	Attività sempre inerenti finalità solidarietà sociale	Attività inerenti finalità sociali se svolte nei confronti di categorie svantaggiate	Attività connesse, no prevalenti alle attività istituzionali
Assistenza Sociale socio-sanitaria	Assistenza sociale socio-sanitaria		
Assist. sanitaria		Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria
Beneficenz	Beneficenza		
Istruzione		Istruzione	Istruzione
Formazione		Formazione	Formazione
Sport dilettantistico		Sport dilettantistico	Sport dilettantistico
Tutela patrimonio artistico	Tutela patrimonio artistico		

Tutela ambiente e natura	Tutela ambiente e natura		
Promozione cultura e arte	Promozione cultura e arte con apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato	Promozione cultura e arte	Promozione cultura e arte
Tutela diritti civili		Tutela diritti civili	Tutela diritti civili
	Ricerca scientifica svolta da fondazioni		

Le Categorie svantaggiate possono riassumersi nei seguenti esempi:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportamentali, menomazioni non temporanee;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.

Si deve trattare quindi di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche, economico-familiare o di emarginazione sociale.

Le ONLUS possono anche svolgere attività connesse a quelle istituzionali, purchè non diventino attività prevalenti e, pertanto, i proventi da tali attività non devono superare il 66% delle spese complessive dell'Ente.

8.3 Clausole degli statuti delle ONLUS

Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare i propri statuti alle clausole indicate di seguito :

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Oltre a queste clausole, gli statuti delle ONLUS devono contenere:

- l'uso nella denominazione sociale della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";
- lo svolgimento dell'attività in uno dei settori previsti dalla legge;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge a eccezione delle attività direttamente connesse.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che intendono assumere la qualifica di Onlus il cammino è diventato più arduo con l'introduzione della circolare numero 22/E del 16/05/2005 con cui l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la circolare 14/E del 26/02/2003 che prevedeva un'attività di controllo e di verifica fiscale in ordine alle ONLUS, con l'obiettivo di scoprire le "false ONLUS".

Secondo le disposizioni della circolare 22/E le associazioni che intendono ottenere l'iscrizione devono presentare una richiesta su apposito modulo e allegare, in alternativa all'atto costitutivo e allo statuto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione.

Una volta ricevuti i documenti, l'Agenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per pronunciarsi sull'iscrizione all'anagrafe delle Onlus. Se scaduto questo termine la

Direzione regionale non si pronuncia l'ente assume la qualifica di Onlus, con la possibilità di applicare i benefici e le agevolazioni previste dalla legge.

CAPITOLO 9

CREDITO SPORTIVO

L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), fondato con la legge del 24/12/1957 n. 1295, è un Ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma. Complessa e articolata risulta la procedura di accesso ai finanziamenti concessi da tale Istituto.

I soggetti ammessi ai mutui agevolati sono:

- Federazioni sportive riconosciute dal Coni;
- Società e Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, riconosciute dal Coni;
- Enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciute dal Coni e le società e associazioni sportive affiliate a tali Enti, costituite senza fine di lucro;

- Enti pubblici;
- Associazioni ed enti di promozione culturale;
- Ogni altro soggetto, pubblico o privato, che opera all'interno del settore della cultura potrà rivolgersi all'Istituto per il credito sportivo per l'ottenimento di finanziamenti agevolati. (parrocchie, istituti religiosi ed ecclesiastici etc..)

Le opere finanziabili dall'ICS riguardano:

- Costruzione, ampliamento, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, compresa l'acquisizione delle relative aree;
- Acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o ad esse strumentali;
- Gestione di impianti sportivi;
- Realizzazione di eventi sportivi.

Fasi per l'ottenimento del mutuo agevolato.

A) Richiesta

La richiesta va effettuata inoltrando apposita domanda agli uffici dell'Istituto del credito sportivo.

Il modello non è sottoposto ad alcuna scadenza. Però, nel caso in cui si voglia beneficiare dei contributi sugli interessi in forza di convenzioni e protocolli d'intesa tra Credito Sportivo ed enti territoriali, con possibilità di corrispondere le rate al netto dei contributi, è necessario tener conto dei termini di scadenza perentori per le richieste agli enti territoriali. Solo successivamente alla richiesta è possibile iniziare i lavori, anche in anticipo rispetto alla concessione del mutuo.

B) Valutazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ics valuta la sussistenza dei requisiti del richiedente per l'ammissione al primo step del procedimento, chiamato fase istruttoria. Se necessario, provvede a richiedere integrazioni della documentazione all'interessato.

C) Fase Istruttoria

L'Ics esamina la domanda e valuta i presupposti per la concessione del finanziamento. La banca si concentra sul progetto esecutivo completo, sul rispetto delle norme amministrative. Inoltre assume fondamentale importanza il parere sul progetto rilasciato dal Coni provinciale o dalla Commissione impianti sportivi del Coni di Roma, nel caso di realizzazioni che comportino rilevanti esposizioni economiche (interventi di importo superiore a € 1.032.913,80. Vista la necessità di approvazione del progetto e della

relazione tecnica da parte del Coni è consigliabile sottoporre i suddetti atti all'attenzione del Comitato olimpico preliminarmente all'inoltro ottenendo, così, una sorta di pre - parere onde evitare inutili rallentamenti nella procedura di concessione del mutuo.

D) Garanzie

I mutui possono essere garantiti con l'acquisizione di ogni garanzia reale, mobiliare o immobiliare, personale o fidejussoria, stabilite caso per caso dal consiglio di amministrazione. E' possibile fornire quale garanzia anche la cessione di contributi regionali o di altri enti pubblici concessi al richiedente per agevolare l'esecuzione di impianti sportivi. Ovviamente è necessaria la presentazione, nella fase istruttoria, di tutta la documentazione relativa agli immobili eventualmente sottoposti ad ipoteca.

E) Documentazione

Se il finanziamento riguarda l'acquisto di un immobile già realizzato, è necessario integrare la documentazione "standard". In concreto si tratta di una perizia giurata sul valore del bene, ulteriore parere favorevole del Comitato provinciale del Coni competente territorialmente sull'opportunità del mantenimento dell'impianto ad uso sportivo. Sono, infine, richieste informazioni riguardo all'ente proprietario e a quello acquirente.

F) Accettazione

Qualora la fase istruttoria si concluda con esito positivo, l'Istituto per il credito sportivo accetta la richiesta e assume l'obbligo a erogare il mutuo in contanti

G) Erogazione

L'erogazione dell'importo richiesto può avvenire in un'unica soluzione a opere eseguite, oppure può essere prevista mediante somministrazioni parziali, in relazione all'andamento dei lavori e in rapporto ai costi sostenuti e documentati.

Per gli enti privati le somme sono erogate previa acquisizione degli stati di avanzamento lavori predisposti dal direttore dei lavori.

H) Inizio dei lavori


I lavori finanziati devono avere inizio entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo. In ogni caso, essi dovranno essere ultimati, collaudati e, ove prescritto, omologati e dichiarati agibili, non oltre diciotto mesi dalla data del loro inizio.


I) Esecuzione dei lavori

I lavori finanziati devono essere eseguiti nel rispetto della documentazione presentata e approvata nel corso della fase istruttoria. Durante lo svolgimento dei lavori, ma anche nella fase successiva alla realizzazione, l'ente beneficiario del mutuo è tenuto ad assicurare la diligente manutenzione tecnica e operativa delle opere finanziate nonchè a

mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto a uso sportivo. Qualora non si rispetti tale obbligo, l'Ics può revocare il mutuo, chiedere la restituzione delle somme fino ad allora erogate. E' poi prevista la possibilità per l'Ics di revocare i finanziamenti concessi ai beneficiari che non assicurino la diligente manutenzione tecnica e operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione a uso sportivo o per attività culturali.

SCHEMA ITER





CAPITOLO 10

TRASFERIMENTI DI ATLETI DILETTANTI

La disciplina fiscale relativa al trasferimento di atleti dilettanti da una società sportiva ad un'altra è piuttosto articolata. Ciò dipende sia dagli accordi stipulati tra l'atleta e l'associazione, che dalla normativa federale applicabile nello specifico caso. Per quanto riguarda gli accordi presi tra l'associazione sportiva e l'atleta dilettante, quest'ultimo non è titolare di un contratto vero e proprio con l'associazione sportiva in quanto riceve da quest'ultima somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, compensi e premi. La mancanza di un contratto vero e proprio non significa, però, che l'associazione non abbia diritto a percepire una somma nel momento in cui l'atleta viene trasferito presso un'altra associazione. Infatti molte federazioni sportive prevedono un premio di addestramento che la nuova società o associazione deve corrispondere a quella da cui l'atleta proviene. Nella tabella riportata qui di seguito vengono indicati i casi possibili di trasferimento di atleta e i relativi trattamenti fiscali ai fini delle imposte dirette ed ai fini i.v.a. previsti per ogni tipologia.

TIPI DI TRATTAMENTO

OPERAZIONE	NATURA DEL PROVENTO	NATURA FISCALE	DETERMINAZIONE	REG. I.V.A.
Trasferimento di atleta dilettante a una società professionistica	Premio di addestramento e formazione tecnica – art. 6 ex legge n. 91/81	Sopravvenienza attiva tassabile	Importo equivalente a quello realizzato	Operazione es.te art. 15, c. 4, legge n. 91/81
Trasferimento di un atleta dilettante da una società dilettantistica a un'altra società dilettantistica	Se pattuita, la somma percepita, anche se giustificata come concorso alle spese di addestramento, non ha la stessa natura del premio ex art. 6 legge n. 91/81	Plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile (non per le associazioni il regime ex legge 398/91)	Differenza tra i proventi realizzati e i costi sostenuti al netto degli ammortamenti. Non sono deducibili per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza i costi ricollegabili al vivaio se l'atleta si è formato nel vivaio stesso	Operazione imponibile ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del Dpr n. 633/1972
Prestito	Altri proventi	Ricavo tassabile	Importo equivalente a quello realizzato	Operazione imponibile

CAPITOLO 11

SPORT DILETTANTISTICO E ASSICURAZIONE

L'articolo 51 della Legge 289/2002 aveva introdotto l'obbligo di assicurare gli sportivi dilettanti.

Il comma 2-bis rinviava ad un decreto la definizione delle modalità tecniche di iscrizione all'assicurazione, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Il primo luglio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il sopra richiamato decreto approvato il 16 aprile 2008.

I soggetti obbligati alla stipulazione dell'assicurazione sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

I soggetti che devono essere assicurati sono atleti, dirigenti e tecnici ed in particolare:

- a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

- b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
- c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

L'assicurazione riguarda gli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni allenamento o gara ufficiale.

L'assicurazione opera a condizione che le attività indicate si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.

La copertura assicurativa obbligatoria riguarda esclusivamente gli infortuni che producono la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato.

Il massimale in caso di morte non potrà essere inferiore a euro 80.000 mentre in caso di invalidità permanente vi sarà una erogazione, in una unica soluzione, di un indennizzo calcolato in proporzione al citato capitale di euro 80.000.

La copertura assicurativa avviene attraverso il tesseramento che deve avere data certa antecedente all'infortunio.

Per quanto riguarda l'istituto assicuratore la norma prevede che la scelta di questo avvenga attraverso una procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. A tale procedura competitiva, che deve essere adeguatamente pubblicizzata, devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti. Se a contrarre è invece una federazione sportiva o una disciplina sportiva associata sarà necessario rispettare i vincoli imposti dal Codice dei contratti pubblici. Il CONI ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione di tali vincoli.

CAPITOLO 12

TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

La nuova normativa che regola la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l'introduzione del DPR 430/2001.

In base alle norme contenute nel decreto menzionato sono consentite:

Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli Enti stessi;

Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza organizzati dai partiti o movimenti politici di cui la legge 2 gennaio 1997 n. 2, purchè svolte nell'ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle suddette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui al punto precedente;

Le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

OGNI ALTRA FORMA, ANCHE SE ANALOGA, DI LOTTERIA, TOMBOLA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA E' VIETATA.

Riportiamo di seguito le principali definizioni e normative caratteristiche di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

LOTTERIA: è la manifestazione di sorte effettuata tramite la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
- 2) l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere, comunque sia frazionato l'importo degli stessi, non superi l'importo di € 51.645,69;
- 3) i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressiva.

Gli Enti che intendono organizzare questo tipo di manifestazione devono darne comunicazione entro i trenta giorni precedenti al Prefetto territorialmente competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua "l'estrazione". Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli Organi competenti. Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che deve indicare:

- la quantità e la natura dei premi;
- la quantità e il prezzo dei biglietti di vendita;
- il luogo in cui vengono esposti i premi;
- il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

TOMBOLA: è la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle

cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se:

- 1) la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi;
- 2) le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
- 3) I premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola.

Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che indichi la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante il versamento di una cauzione commisurata in base al valore complessivo dei premi da estrarre (*si considera il loro prezzo di acquisto o, in mancanza, il valore normale*). La cauzione viene versata a favore del Comune nel cui territorio si estrae la tombola ed ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione.

L'estrazione delle lotterie e delle tombole è pubblica: le modalità delle stesse sono riportate presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Dette comunicazioni indicheranno il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento e la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'Ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti e le cartelle invendute, verificando che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.

I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle e di ciò se ne dà comunicazione pubblica prima che avvenga l'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; viene redatto un verbale sull'intera operazione la cui copia viene trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni successivi all'estrazione, l'Ente organizzatore presenterà al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvede allo svincolo della cauzione. Nel caso in cui i premi non vengano pagati al vincitore entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: è la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. E' consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;
- 2) il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

Gli Enti organizzatori devono dare comunicazione nei trenta giorni precedenti alla manifestazione al Prefetto territorialmente competente ed al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione indicando il numero dei biglietti ed il relativo prezzo. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli organi competenti.

Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell'Ente organizzatore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, in presenza del sindaco o di un suo incaricato, alla chiusura delle operazioni redigendo un apposito verbale la cui copia verrà trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

delle condizioni previste dai suddetti regolamenti;

della necessità di ricorrere allo svolgimento di tali manifestazioni per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente organizzatore.

I Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore.

ASPETTI FISCALI PER LOTTERIE, TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA.

I.V.A: L'i.v.a relativa all'acquisto dei beni o dei servizi utilizzati per la realizzazione di manifestazioni a premio è totalmente indetraibile. Nel caso in cui i beni o le prestazioni di servizi oggetto di premio non siano soggetti ad i.v.a, l'Ente organizzatore la manifestazione deve sottoporre il bene ad imposta sostitutiva del 20%.

TASSA DI LOTTERIA: è stata abolita a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalla legge 27/12/1997 n. 449.

TASSA SUL VALORE TOTALE DEI PREMI DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: gli organizzatori delle manifestazioni (per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza se autorizzati dall'Amministrazione finanziaria ovvero Agenzia delle entrate, solo per le lotterie se autorizzate dal Comune di competenza) devono versare una ritenuta I.R.P.E.F. pari al 10% a titolo d'imposta tramite versamento su c.c.p. intestato a *Tesoreria di Stato o Agenzia delle Entrate*. L'Organizzatore può esercitare titolo di rivalsa nei confronti del vincitore. La ritenuta indicata non si applica se il valore complessivo dei premi assegnati in un anno solare dall'organizzatore al vincitore è inferiore o pari a € 25,82.

PUBBLICITA' SUI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA: è vietata qualunque forma di pubblicità commerciale sui biglietti.

APPENDICE

MODULISTICA PROPOSTA PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

ALLEGATO A: è il modello AA7/7 che si presenta all'Ufficio Iva per la denuncia dell'inizio attività e l'apertura della Partita Iva e del Codice Fiscale.

ALLEGATO B: è il Modello F23 che si utilizza per il pagamento dell'imposta ai fini della registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

ALLEGATO C: è il modello da compilare e presentare all'Ufficio Registro per richiedere la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

ALLEGATO D: è il modello utilizzato per comunicare, entro 30 giorni dalla costituzione, l'opzione ai sensi della L. 398/1991 all' Agenzia delle Entrate.

ALLEGATO E: è il modello utilizzato per comunicare alla SIAE l'iscrizione dell'associazione e la contestuale comunicazione dell'opzione ai sensi della L. 398/1991. Si presenta entro 30 giorni dalla costituzione e, ad esso, vanno allegati

- copia atto costitutivo e statuto;
- copia inizio attività iva (Modello AA 7/7);
- copia documento di riconoscimento del rappresentante legale.

ALLEGATO F: è il modello utilizzato per l'iscrizione dell'associazione all'albo ONLUS ai sensi del D. lgs. 460/97. La comunicazione viene fatta alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente.

ALLEGATO G: è il prospetto che l'associazione utilizza per scrivere mensilmente le entrate conseguite, distinte in quote di iscrizione, quote rimosse da soci minorenni, quote rimosse da soci maggiorenni, fatture emesse per sponsorizzazioni o pubblicità, contributi ricevuti da Enti Locali e altre eventuali tipi di entrate.

ALLEGATO H: è il modello che l'associazione utilizza per il pagamento delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, compensi e premi agli istruttori, atleti e altri soggetti che svolgono attività sportiva, ai sensi della L. 342/2000. Il modello va compilato con i dati del percipiente, l'ammontare del compenso ricevuto, la natura di tale compenso, il periodo in cui ha svolto attività sportiva. In calce a tale modello il percipiente è tenuto a firmare una dichiarazione in cui deve indicare se riceve (in caso affermativo scrivere l'importo) eventuali compensi da altre associazioni sportive dilettantistiche. Tale dichiarazione è fondamentale perché permette di sapere l'ammontare annuo di tutti i compensi riscossi dal percipiente da associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della L. 342/2000. Nella realtà, invece, il soggetto che compila tale modello tende erroneamente a tralasciare tale dichiarazione sostitutiva.

ALLEGATO I: è un prospetto per riepilogare i compensi che l'associazione paga in un anno solare ai soggetti che hanno svolto attività sportiva. Tale riepilogo è fondamentale per verificare se per ogni percipiente, in un anno solare, si dovessero superare i limiti previsti dalla L. 342/2000.

ALLEGATO L: e' il modello che l'associazione utilizza in occasione di gare o manifestazioni sportive organizzate al di fuori del territorio comunale. Si suddivide

in due parti: nella prima parte l'associazione dà l'autorizzazione allo sportivo per recarsi nel luogo ove si tiene la manifestazione sportiva; nella seconda parte il soggetto dichiara le somme che riceve dall'associazione a titolo di rimborso, per tutte le spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione sportiva. In calce a tale modello vi è una dichiarazione sostitutiva che il percipiente deve firmare a seconda se ha ricevuto indennità di trasferta da altre associazioni, in quanto tali compensi rientrano nella 342/2000. Anche in questo caso è necessario precisare che il percipiente che compila il modello tende a trascurare tale dichiarazione perché, erroneamente, viene giudicata poco importante.

ALLEGATO M: è il modello che l'associazione utilizza per elencare i soggetti che partecipano ad una manifestazione o gara sportiva. È un documento fondamentale perché viene richiesto dagli Enti Locali per l'erogazione di contributi a rimborso di spese sostenute per manifestazioni o gare organizzate al di fuori del territorio comunale.

ALLEGATO N: è il modello utilizzato per le spese di modesto valore, relative all'attività istituzionale, documentate dagli scontrini fiscali. È necessario indicare la natura della spesa sostenuta (cancelleria, materiali di consumo, ecc.), il numero dello scontrino fiscale e l'importo speso.

ALLEGATO O: è la domanda di ammissione che un soggetto deve compilare per divenire socio dell'associazione. Vanno indicati i dati della persona e il tipo di socio, a seconda delle categorie previste dallo statuto. L'ammissione del socio avviene alla data di compilazione della domanda, salvo revoca del Consiglio Direttivo.

ALLEGATO P: Modello 770 semplificato che l'associazione deve utilizzare per dichiarare i compensi pagati durante l'anno precedente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, sportivi dilettanti rimborsati a norma della L. 342/2000, prestazioni occasionali, compensi a lavoratori autonomi e professionisti.

ALLEGATO Q: Modello Unico Enti non Commerciali ed Equiparati che l'associazione deve utilizzare per dichiarare eventuali entrate commerciali conseguite nell'esercizio precedente.

ALLEGATO R: Modello Irap che l'associazione deve utilizzare per dichiarare i proventi soggetti a Irap conseguiti nell'esercizio precedente.

ALLEGATO S: Modello EAS

SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PER INTEGRAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ si è riunita in assemblea ordinaria la _____ per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1) modifica denominazione sociale a norma dell'art. 90 c. 17 della L. 289/2002 (Finanziaria per il 2003);
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. _____ che verifica la validità di convocazione dell'assemblea avvenuta a norma dello statuto ed essendo presente il quorum dei soci chiama a svolgere la funzione di segretario il socio Sig. _____ che accetta.

Il presidente, dopo avere esposto all'assemblea i punti della legge finanziaria per il 2003, la L. 289/2002 riguardante le associazioni sportive dilettantistiche, si sofferma all'art. 90 c.17.

Esso, appunto, prevede che le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono modificare la denominazione inserendo in essa due elementi fondamentali e cioè, la dicitura "dilettantistica" e l'indicazione dello sport praticato.

Tale adempimento è reso obbligatorio dalla norma; il mancato adeguamento, prosegue il presidente nella sua esposizione, comporterebbe gravi danni per l'associazione. In particolare:

- la esclusione dalla richiesta di contributi a EE.LL.;
- il diniego di affiliazione da parte della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di pertinenza.

Alla luce della esposizione il presidente chiede all'assemblea di discutere e decidere la denominazione da dare all'associazione.

Dopo ampia e dibattuta discussione l'assemblea dei soci delibera che la nuova denominazione sarà:

“ _____ ”

L'assemblea da pertanto mandato al presidente di occuparsi di tutti gli adempimenti amministrativi connessi con la modifica apportata, che comporterà il cambio della denominazione sociale e la comunicazione tempestiva agli uffici tributari competenti.

Alle ore 21: 00 l'assemblea viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PER APPROVAZIONE BILANCIO CON DISAVANZO DI GESTIONE E CONFERMA/RINNOVO CARICHE DIRETTIVE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ nei locali della sede legale
dell'associazione

_____ ubicata
in _____ Via

_____ si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per
discutere e deliberare su seguente O.d.G.:

- **Bilancio consuntivo anno _____;**
- **Bilancio preventivo anno _____;**
- **Cariche direttive;**
- **varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Sig. _____ assistito dal Sig.
_____ in qualità di segretario.

Il presidente verificata e fatta verificare la regolarità della seduta introduce il primo punto all'O.d.G. avente per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo chiusosi al _____.

Quest'ultimo si chiude con un disavanzo di € _____
(_____) frutto di una intensa attività come
illustrata dalla successiva relazione tecnica di accompagnamento al documento in
parola che contestualmente viene portata al vaglio dei soci che meglio possono

prenderne visione. L'assemblea soffermatasi sulle voci ivi iscritte approva i due documenti che si allegano al presente verbale (Allegato A e Allegato B) decidendo di coprire il disavanzo con una remissione straordinaria dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il secondo punto da trattare all'O.d.G. offre ai presenti importanti spunti di argomentazione e riflessione sull'attività futura che il sodalizio intende svolgere e per la quale l'estrema sintesi è riportata nel bilancio previsionale e nella relazione tecnica che i soci approvano all'unanimità. (Allegato C e allegato D).

Il terzo punto all'O.d.G. propone ai soci il tema delle cariche in seno al Consiglio Direttivo che vengono CONFERMATE/RINNOVATE nel modo seguente:

PRESIDENTE _____;
VICE PRESIDENTE _____;
SEGRETARIO _____;
CONSIGLIERI _____;
_____.

Non essendoci ulteriori temi da trattare né alcuno dei presenti chiede la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore _____ circa.

Letto, fatto e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PER APPROVAZIONE BILANCIO CON AVANZO DI GESTIONE E RINNOVO/CONFERMA CARICHE DIRETTIVE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ nei locali della sede legale
dell'associazione

_____ ubicata in
_____ Via _____ si

è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare su seguente O.d.G.:

- **Bilancio consuntivo anno _____;**
relazione tecnica al consuntivo _____;
- **Bilancio preventivo anno _____;**
relazione tecnica al preventivo _____;
- **Cariche direttive;**
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. _____ assistito dal Sig. _____
in qualità di segretario.

Il presidente verificata e fatta verificare la regolarità della seduta introduce il primo punto all'O.d.G. avente per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo chiusosi al _____.

Quest'ultimo si chiude con un avanzo di € _____
(_____), che il sodalizio destina al finanziamento dell'attività futura, frutto dell'intensa attività come illustrata dalla successiva relazione tecnica di accompagnamento al documento in parola che contestualmente viene

portata al vaglio dei soci che meglio possono prenderne visione. L'assemblea soffermatasi sulle voci ivi iscritte approva i due documenti che si allegano al presente verbale (Allegato A e Allegato B) deliberando l'utilizzo dell'avanzo di gestione nell'esercizio successivo.

Il secondo punto da trattare all'O.d.G. offre ai presenti importanti spunti di argomentazione e riflessione sull'attività futura che il sodalizio intende svolgere e per la quale l'estrema sintesi è riportata nel bilancio previsionale e nella relazione tecnica che i soci approvano all'unanimità. (Allegato C e allegato D).

Il terzo punto all'O.d.G. propone ai soci il tema delle cariche in seno al Consiglio Direttivo che vengono CONFERMATE/RINNOVATE nel modo seguente:

PRESIDENTE _____ ;
VICE PRESIDENTE _____ ;
SEGRETARIO _____ ;
CONSIGLIERI _____ ;
_____ ;

Non essendoci ulteriori temi da trattare né alcuno dei presenti chiede la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore _____ circa.

Letto, fatto e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER APERTURA CONTO CORRENTE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nei locali della sede legale dell'associazione

_____ ubicata in _____ Via _____

_____ si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- Apertura conto corrente;
- Potere di Firma;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. _____ assistito da _____ in qualità di segretario.

Il presidente verificata e fatta verificare la regolarità della seduta introduce il primo punto all'O.d.G. avente per oggetto l'apertura di un conto corrente bancario reso obbligatorio dalla normativa fiscale vigente nonché per dare maggiore trasparenza alla gestione sociale. L'assemblea, viste le premesse e le illustrazioni fatte dal presidente, delibera all'unanimità l'apertura di un conto corrente presso la _____. Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. riguardante la scelta della persona a cui dare il potere di firma. Dopo ampia discussione l'assemblea delibera all'unanimità

di affidare il potere di firma a _____,
che all'interno del sodalizio riveste la carica di _____,
dandole anche l'incarico di espletare ogni adempimento a tal fine connesso.
Non essendoci ulteriori temi da trattare né alcuno dei presenti chiede la parola il
presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore _____ circa.

Letto, fatto e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER RATIFICA ISTANZE AMMISSIONE SOCI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di
_____ alle ore _____ nei locali della sede legale
dell'associazione

_____ ubicata in
_____ Via _____

si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
O.d.G.:

- Ratifica istanze ammissione soci;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. _____ assistito da
_____ in qualità di segretario.

Il presidente verificata e fatta verificare la regolarità della seduta introduce il primo
punto all'O.d.G. avente per oggetto la ratifica delle istanze presentate dagli aspiranti
soci. Il Presidente, viste dette istanze, viste le norme dello statuto relative
all'ammissione di nuovi soci, invita il Consiglio Direttivo a votare favorevolmente
l'ammissione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo, ascoltate le premesse e le
illustrazioni fatte dal Presidente, delibera all'unanimità l'ammissione dei signori
_____ (indicare nome e cognome
di ogni socio) ammettendoli in qualità di soci ordinari.

Il Presidente, pertanto, dispone che al più presto si provveda all'aggiornamento dei
libri sociali.

Non essendoci ulteriori temi da trattare né alcuno dei presenti chiede la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore _____ circa.

Letto, fatto e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

NORMATIVA RELATIVA AGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le disposizioni del TUIR sugli enti non commerciali sono le seguenti:

- il comma 1 dell'articolo 148 del TUIR, stabilisce che non è considerata commerciale l'attività che l'ente svolge nei confronti dei propri associati per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Pertanto le somme versate dai soci a titolo di quote sociali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente, cioè non hanno alcuna rilevanza fiscale.
- Il comma 2 dell'articolo 148 del TUIR, stabilisce che si considerano attività commerciali, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati dietro pagamento di corrispettivi specifici che, quindi, concorrono alla formazione del reddito imponibile.
- Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, stabilisce delle agevolazioni per alcune categorie di associazioni, in deroga alle disposizioni del precedente articolo. Infatti, per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali,

religiose, sportive dilettantistiche non si considera commerciale l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, svolta nei confronti dei propri associati dietro pagamento di corrispettivi, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

- Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle cessioni di beni e prestazioni di servizi previsti dal comma 4 dell'articolo 148 del TUIR, per i quali la giurisprudenza presume sempre la commercialità, anche se svolte nei confronti dei propri soci. Tali attività sono le seguenti:
 - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
 - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - d) pubblicità commerciale;
 - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
- I commi 5, 6 e 7 prevedono determinate categorie di Enti per i quali sono derogate le disposizioni previste dal comma 4 di cui sopra.
- Il comma 8 dell'art. 148 del TUIR prevede che le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole previste dal D.lgs 460/97.